

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VIII Commissione,

preso atto che:

il Genio civile opere marittime di Ancona ha redatto il progetto per la costruzione della diga foranea del porto di Pescara è stato completato il 1° lotto dei lavori;

è stata appaltata la costruzione del secondo lotto di completamento alla società Condotte acqua, vincitrice della gara all'uopo predisposta dal Ministero dei lavori pubblici;

è stata determinata la spesa relativa regolarmente imputata sul capitolo di bilancio;

i lavori per il secondo lotto devono essere consegnati alla società appaltatrice il prossimo 31 marzo;

l'inizio dello studio del progetto complessivo, redatto dal Genio civile opere marittime di Ancona, risale al 1982;

ad esso sono state apportate varianti fino al 1987;

dal 1987 la situazione dell'ecosistema complessivo della spiaggia antistante la città ha subito un notevolissimo degrado qualitativo, anche per la presenza sulla sabbia di forti quantità di residui delle acque fluviali;

di contro, non sono state effettuate ulteriori verifiche di attualizzazione del progetto in relazione alle mutate condizioni ambientali;

sono state avanzate fortissime perplessità, da illustri cattedratici incaricati di perizia da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, nonché dal responsabile dell'Anpa del Ministero per l'ambiente, circa l'opportunità di procedere alla costruzione del 2° lotto, ancorché finanziato, prima che siano

state effettuate verifiche tecnico ambientali che escludano il peggioramento del degrado della qualità della spiaggia di Pescara, in dipendenza diretta o indiretta con la costruzione dell'opera;

invece, il capo dell'ufficio del Genio civile opere marittime di Ancona, ente cui si deve la redazione del progetto, ritiene che, allo stato attuale, una tale ipotesi «non risulta suffragata da elementi tecnici di carattere idraulico-marittimo» e che il degrado della balnearità sarebbe da individuare «nella cattiva qualità delle acque del fiume»;

all'atto della discussione della risoluzione circa il finanziamento del 1° lotto dei lavori (diga foranea porto Pescara) questa Commissione parlamentare, rilevato che la progettazione originaria era corredata solo da una valutazione di compatibilità ambientale, impegnò il Governo ad autorizzare la spesa con la raccomandazione al Governo «di provvedere ad un'ulteriore verifica dell'impatto sul sistema litoraneo in relazione all'erosione della costa e del deflusso delle acque del fiume Pescara e del loro inquinamento» (VIII Commissione - risoluzione n. 7-00406 del 22 gennaio 1991);

a tutt'oggi tale valutazione d'impatto ambientale non è stata effettuata;

i lavori sono già stati appaltati e il relativo contratto è stato stipulato dal Ministero dei lavori pubblici;

è evidente l'importanza della realizzazione dell'opera e l'assoluta necessità di non perdere i finanziamenti già destinati a tale scopo;

è stata ravvisata la necessità di procedere ad una verifica tecnico ambientale dell'attualità del progetto (che risale al 1987) in relazione alle mutate condizioni dell'ecosistema del mare antistante Pescara (desalinizzazione, diminuzione dei fondali a ridosso della costruzione del primo lotto, depositi di residui fluviali sulla

spiaggia ecc.), prima di procedere alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice;

impegna il Governo:

1) a disporre, attraverso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, una verifica dell'attuale validità dei parametri tecnici e di impatto ambientale relativi al progetto di costruzione del secondo lotto della diga foranea del porto di Pescara, con specifico riguardo alle condizioni ambientali che risultassero eventualmente mutate rispetto a quelle di progetto;

2) a mantenere disponibile, nel frattempo, l'importo previsto sul relativo capitolo di bilancio, destinato al finanziamento della costruzione dell'opera;

3) a disporre tempestivamente, e comunque prima della data del 31 marzo 2000, che il Ministero dei lavori pubblici proceda alla consegna, alla ditta appaltatrice, dei lavori da realizzare, non prima che i risultati delle verifiche, di cui al punto 1, siano resi disponibili ed oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.

(7-00888)

« Galati ».

**INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica, per sapere — premesso che:

la soppressione delle case mandamentali, prevista dall'articolo 34 della legge n. 265 del 1999, ha generato giustificate preoccupazioni nelle amministrazioni comunali circa gli oneri del personale transito nei ruoli degli enti locali e sui rispettivi bilanci;

il ministero di grazia e giustizia, emanando una nota di chiarimento — 321/2000 — circa l'interpretazione della suddetta

legge in data 8 febbraio, ha disposto che « le amministrazioni comunali dovranno procedere, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 34, — nel termine complessivamente non superiore a 24 mesi — all'inquadramento ovvero alla messa in disponibilità del personale. Allo spirare di tale termine, ove le suddette procedure non avranno consentito una diversa collocazione dei custodi, questi potranno essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione della giustizia »;

il dipartimento di giustizia, d'intesa con il ministero dell'interno, ha rivisto l'interpretazione dell'articolo 34 della legge n. 265 del 1999, ritenendo che la *ratio* della legge sia tale da consentire che al termine « soppresse » si attribuisca un significato non necessariamente correlato alle iniziative di cui al primo comma dell'articolo 34 della suddetta legge e che, pertanto, anche per i dipendenti delle case mandamentali soppresse prima della data di entrata in vigore della legge in questione si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 34, che al punto 8 dispone altresì l'abrogazione espressa della legge n. 469 del 1978;

non può essere attribuito alle amministrazioni locali il potere di avvio dei procedimenti di « messa in disponibilità » dei dipendenti delle case mandamentali poiché in virtù dell'abrogazione della legge n. 469 del 1978 non risultano più legati da alcun rapporto di lavoro alle amministrazioni comunali e che, ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 29/93, soltanto il datore di lavoro può avviare le procedure per la collocazione in disponibilità —;

quali provvedimenti intendano promuovere, con l'urgenza che la situazione richiede, affinché il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse e transitato negli enti locali sia posto in disponibilità dall'amministrazione penitenziaria — considerato che la « messa in disponibilità » può essere avviata, ai sensi del decreto legislativo 29/93, solo dal datore di lavoro — e inquadrati nei ruoli